



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO: Revisione ordinaria partecipate anno 2021 detenute dal Comune di Sommariva del Bosco;

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 18:00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	CONSIGLIERE		X
VANNI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GROPPO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
GALDI NICOLA	CONSIGLIERE	X	
TONANTE CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUSSO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
PEDUSSIA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAMO LUIGINA	CONSIGLIERE		X
PIUMATTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
ZINI ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 34/CC del 28/11/2022

OGGETTO: Revisione ordinaria partecipate anno 2021 detenute dal Comune di Sommariva del Bosco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 18: 28 entra la consigliera PETITO Laura. Da questo momento i consiglieri presenti saranno 11 oltre il Sindaco.

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente;

se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

CONSTATATO che:

la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Oncinoe dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs.

n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente

RILEVATO che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui all'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

DATO ATTO CHE:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;**

CONSIDERATO che:

l'art. 24 del TUSPP, nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n. 43 che, al contempo, prevedeva l'alienazione delle quote delle seguenti società, le quali non soddisfano il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs 19/08/2016, n. 75:

1. Roero Verde S.c.a.r.l. con una quota del 5,00%
2. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 2,00%;

il primo provvedimento di Razionalizzazione delle società partecipate è stato approvato in data 26/10/2018 con deliberazione n. 37 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP) mentre la ricognizione delle partecipazioni possedute è stata adottata con deliberazione n. 41/2018 - modificata ed integrata con deliberazione di consiglio comunale n. 47/2018;

per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, l'organo consiliare ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate, confermando il provvedimento di razionalizzazione adottato nel 2018 con le deliberazioni nn. 73/2019; 30/2021; 9/2021;

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO;
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L.;
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR.

Occorre precisare che la società Intercomunale Patrimonio Idrico alla data del 17 dicembre 2018 è stata tramite fusione creata una nuova società denominata S.I.S.I. s.r.l. (Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.)

- il Comune detiene quote di un consorzio rifiuti denominato CO.A.B.SE.R.

RICHIAMATE le linee guida del dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, ai sensi del quale le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi che pur costituiscono il gruppo amministrazione pubblica, rientrando nel perimetro del consolidamento, non sono oggetto di razionalizzazione;

RICHIAMATO l'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 che prevede inoltre che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede che:

- "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

- ai sensi del successivo comma 3, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Precisato, pertanto, che dopo tali interventi di revisione, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie la cui partecipazione è confermata e precisamente:

Partecipazioni societarie	Partecipazioni detenute
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero s.c.a.r.l.	0.29%
S.I.S.I. Servizi Idrici s.r.l.	4.265 %
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	3.76%
EGEA S.p.A.	0.002%

Partecipazione acquisita con deliberazione di consiglio comunale n. 30/2021.

CONSIDERATO CHE:

- la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.", con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00 è una società c.d. "mista" pubblico-privata partecipata, in forma minoritaria, da soci pubblici Enti locali;

- la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." ha quale oggetto sociale: «l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:

- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termoutilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredo urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La Società svolgerà la propria attività nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, in regime di separazione funzionale, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

- impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate: servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia»; - la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.", attraverso società direttamente controllate, già eroga attualmente in favore del Comune di Cherasco i seguenti servizi: - servizio idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; - servizio di illuminazione pubblica;

- la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." riveste un notevole interesse pubblico per il Comune di Sommariva del Bosco, sede di preselettore, nonché della Sisea società del Gruppo Egea, e, più in generale, per tutto il territorio di Alba - Bra - Langhe - Roero; a tal fine occorre tra l'altro rilevare che:

- l'attuale politica della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico con effetti significativi sulla economia locale;
- la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." ha formalizzato una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzano il ruolo strategico nell'economia del territorio e di supporto al suo vivace reticolo di aziende produttive;
- è interesse del Comune di Sommariva del Bosco entrare a far parte della compagine azionaria della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." - al pari di altri Comuni del territorio del di Alba - Bra - Langhe - Roero che ne sono già da tempo soci - e ciò anche tenendo conto che la struttura "duale" della governance per come disciplinata dal vigente Statuto della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." prevede, all'art. 4.1, la possibilità per i soci pubblici Enti territoriali di concorrere nella designazione di due membri del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente;

- per la complessità delle attività svolte, la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società già partecipate dal Comune di Sommariva del Bosco;

- come si evince dagli ultimi bilanci di esercizio, la società EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. sta garantendo una distribuzione di utili in capo ai propri soci il che risulta compatibile con la disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Tutto ciò premesso e considerato,

SENTITE le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A) dettagliato per le partecipazioni detenute;

CONFERMATO il piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione n. 43/2017 per la parte ancora in vigore;

CHIEDE di intervenire il capogruppo di minoranza Andrea PEDUSSIA che preannuncia l'astensione della minoranza in quanto si riserva un maggiore approfondimento sull'acquisto delle quote Egea non essendo molto chiara la situazione;

VISTO il parere favorevole del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano)

con 9 voti favorevoli,

0 voti contrari

e 3 consiglieri astenuti (PEDUSSIA, ZINI, PIUMATTI),

il consiglio comunale;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE il Piano di razionalizzazione delle società pubbliche, di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 43/2017;

3. DI APPROVARE la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Sommariva del Bosco alla data del 31/12/2021 come da elenco allegato alla presente sotto la lettera A);

4. DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

5. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Inoltre, il Consiglio comunale

valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP,

con ulteriore votazione in forma palese, votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA ZEROLI SONIA